Prot. G.U. n. 1PVO
Stagione Sportiva 2022/2023

DELIBERAZIONE DEL GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico,
LETTO il referto arbitrale e il relativo rapporto di gara della partita n. A10077, cat. Open misto, campionato A1, tra POLVALLONTO SPACCIO OCCHIALI VISION / SILKOSMOS del 09.03.2023;
VISTO lo statuto del C.S.I.;
VISTO il Regolamento Nazionale, le norme per l'Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva, contenute in "Sport in Regola", validi per la corrente stagione;
VISTO il "Massimario delle Sanzioni";
VISTO il Regolamento locale per la disciplina Pallavolo "Regolamento attività sportiva 2022/23";
VISTO l'allegato al Regolamento locale "Pallavolo – Regole di gioco e casistica 2022/23";

CONSIDERATO che il pubblico della Silkosmos per tutta la durata della partita cercava di innervosire la squadra avversaria invocando falli inesistenti al solo scopo provocatorio, nonché in alcune occasioni derideva un giocatore avversario per il colore dei suoi capelli.
Che la società Silkosmos, pur consapevole della condotta del proprio pubblico non si attivava per far cessare la condotta.

RITENUTO che la condotta offensiva del pubblico è censurabile.
Che grava sulle società l'onere di garantire che il tifo del pubblico rimanga nei limiti della civiltà e del rispetto nei confronti delle squadre e dei giudici di gara.

P.Q.M.

- Commina a carico della società **Silkosmos**, la sanzione di € 30 di multa.

Treviso, lì 17.03.2023

il G.U.

Si ricorda che in relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dal G.U. è ammessa la proposizione di un'istanza di revisione da presentarsi alla Commissione Giudicante del Comitato.
Le modalità, i termini e le procedure per l'istanza di revisione sono regolate dagli artt. 20 ss. del Regolamento di Giustizia Sportiva.